

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE  
II<sup>a</sup> SEZIONE  
L.I.C.P.**

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 231/CGF (2011/2012)**

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 24 aprile 2012, ha adottato le seguenti decisioni:

### **I° COLLEGIO**

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Edilberto Ricciardi, Dr. Antonio Patierno – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

**1. RICORSO DEL PORTOGRUARO SUMMAGA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.4.2012 INFLITTA AL SIG. SPECCHIA GIAMMARIO SEGUITO GARA PORTOGRUARO SUMMAGA/MANTOVA DEL 31.3.2012 – CAMPIONATO D. BERRETTI** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico del 4.4.2012)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal Portogruaro Summaga S.r.l. di Portogruaro (Venezia), dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO DELL'U.S. SIRACUSA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BAIOTTO DAVIDE SEGUITO GARA BARLETTA/ SIRACUSA DEL 4.4.2012** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 181/DIV del 5.4.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Siracusa S.r.l. di Siracusa. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

### **II° COLLEGIO**

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Edilberto Ricciardi, Dr. Luigi Impeciati, Dr. Marco Lipari, Dr. Franco Massi – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

**3. RICORSO DELL'A.S. TARANTO CALCIO S.R.L. (ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI EX COM. UFF. N. 82/A DEL 16.9.2010) AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S., PER LE CONDOTTE ASCRITTE AI SUOI LEGALI RAPPRESENTANTI SEGUITO DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI DELL'ART. 85, LETT. C), PARAGRAFI IV E V, N.O.I.F. IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 3, C.G.S. -NOTA N. 6816/815 PF 10-11 SP/BLP DEL 29.3.2012 E NOTA N. 6819/814 PF 10-11**

**SP/BLP DEL 29.3.2012** - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 83/CDN del 13.4.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso, in abbreviazione dei termini procedurali ex Com. Uff. n. 82/A del 16.9.2010, come sopra proposto dall'A.S. Taranto Calcio S.r.l. di Taranto. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**4. RICORSO DELL'U.S. FOGGIA S.P.A. (ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI EX COM. UFF. N. 82/A DEL 16.9.2010) AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S., PER LE CONDOTTE ASCRITTE AI SUOI LEGALI RAPPRESENTANTI, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI DELL'ART. 85, LETT. C), PARAGRAFO V N.O.I.F. IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 3, C.G.S. - NOTA N. 6716/807 PF 11-12 SP/BLP DEL 27.3.2012** - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 83/CDN del 13.4.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso, in abbreviazione dei termini procedurali ex Com. Uff. n. 82/A del 16.9.2010, come sopra proposto dall'U.S. Foggia S.p.A. di Foggia. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**5. RICORSO DELL'A.C. MONTICHIARI S.P.A. (ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI EX COM. UFF. N. 82/A DEL 16.9.2010) AVVERSO LE SANZIONI:**  
- DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E AMMENDA DI € 300,00 A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALLE CONDOTTE ASCRITTE AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE;  
- DELL'INIBIZIONE DI MESI 3 A CARICO DI LUIGINA CAPPIELLO INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 85, LETT. C), PARAGRAFO V N.O.I.F. IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 3, C.G.S. E 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 85, LETT. C), PARAGRAFO IV, N.O.I.F. – **NOTA N. 6834/817PF10-11/SP/BLP DEL 29.3.2012** - (DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – COM. UFF. N. 83/CDN DEL 13.4.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso, in abbreviazione dei termini procedurali ex Com. Uff. n. 82/A del 16.9.2010, come sopra proposto dall'A.C. Montichiari S.p.A. di Montichiari (Brescia). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**6. RICORSO DELLA SPAL 1907 S.P.A. (ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI EX COM. UFF. N. 82/A DEL 16.9.2010) AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALLE CONDOTTE ASCRITTE AI PROPRI LEGALI RAPPRESENTANTI SEGUITO DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI DELL'ART. 85, LETT. C), PARAGRAFI IV E V, N.O.I.F. IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 3, C.G.S. - NOTA N. 6767/813PF10-11/SP/BLP DEL 27.3.2012 E NOTA N. 6768/812PF10-11/SP/BLP DEL 27.3.2012 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 83/CDN del 13.4.2012)**

La C.G.F. respinge il ricorso, in abbreviazione dei termini procedurali ex Com. Uff. n. 82/A del 16.9.2010, come sopra proposto dalla Spal 1907 S.p.A. di Ferrara. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**7. RICORSO DELL'U.S. PERGOCREMA 1932 S.R.L. (ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI EX COM. UFF. N. 82/A DEL 16.9.2010) AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S., PER LE CONDOTTE ASCRITTE AI SUOI LEGALI RAPPRESENTANTI SEGUITO DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 85, LETTERA B), PARAGRAFO IV E V, N.O.I.F. IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 3, C.G.S. - NOTA N. 6722/808 PF 11-12 SP/BLP DEL 27.3.2012 E NOTA N. 6721/809 PF 11-12 SP/BLP DEL 27.3.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 83/CDN del 13.4.2012)**

La C.G.F. respinge il ricorso, in abbreviazione dei termini procedurali ex Com. Uff. n. 82/A del 16.9.2010, come sopra proposto dall'U.S. Pergocrema 1932 S.r.l. di Crema. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Piero Sandulli

**Publicato in Roma il 24 aprile 2012**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete